



S. Michele in Bosco - Bologna

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
VIA DI BARBIANO 1/10
40136 BOLOGNA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Danilo Morini

Tel. 051/6366704- Fax 051/580111
E-Mail: danilo.morini@ior.it

A tutti i dipendenti II.OO.R.

Bologna, 19 luglio '06
Prot. gen. N.

Classificazione

Oggetto: Applicazione normativa sul divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 recepita con provvedimento 16 marzo 2006.

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dell'art. 15 della Legge n. 125 del 30.3.2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) con atto d'intesa del 16.3.2006 (in G.U. n° 75 del 30.03.2006) ha individuato le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Tra le attività suddette sono ricomprese :

- a) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- b) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- c) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- d) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione, medico specialista in chirurgia, medico ed infermiere di bordo, medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche, infermiere, operatore socio-sanitario, ostetrica, caposala e ferrista;

- e) vigilatrice d'infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- f) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

Premesso quanto sopra durante l'orario di servizio al personale dipendente che rientra nell'elencazione sopra riportata è fatto divieto di assumere bevande alcoliche e superalcoliche anche presso la mensa interna, lo spaccio aziendale ed i bar interni alla struttura ospedaliera.

Si confida nel rispetto della normativa sopraricordata anche per evitare le sanzioni correlate al mancato rispetto della stessa.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

(Avv. Danilo Morini)